



CITTA' DI LAINATE

Provincia di Milano

www.comune.lainate.mi.it

20020 LAINATE - Largo Vittorio Veneto, 12 - P.IVA 00856780150

SERVIZI ALLA PERSONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE MEDIANTE L'ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) AI SENSI DEL D.LGS. 109/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

approvato con deliberazione C.C. 31 del 27.03.2007

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE MEDIANTE L'ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) AI SENSI DEL D.LGS. 109/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

INDICE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto
2. Finalità
3. Ambito di applicazione
4. Destinatari degli interventi
5. Informazione e rapporti con il cittadino
6. Determinazione delle tariffe
7. Oneri a carico dell'utente

Capo II – REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

8. Definizione del nucleo familiare
9. Definizione della situazione reddituale e dell'indicatore di situazione economica
10. Ulteriori criteri di valutazione della situazione economica
11. Compartecipazione alla spesa
12. Rivalsa sull'utente e sui parenti obbligati agli alimenti
13. Modalità di accesso ai servizi e procedimento per la valutazione della domanda
14. Procedimento istruttorio e valutazione tecnico-amministrativa
15. Tempi del procedimento

Capo III – SERVIZI, INTERVENTI, PRESTAZIONI SOCIALI E FORME DI AGEVOLAZIONE

16. Assistenza economica alla persona e/o alla famiglia
17. Interventi al domicilio: servizio di assistenza domiciliare, pasti caldi e telesoccorso
18. Trasporti sociali

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

19. Deroghe
20. Assistenza alla compilazione
21. Acquisizione e trattamento dei dati personali
22. Produzione delle certificazioni I.S.E.E.
23. Controlli

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**ART. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento è lo strumento per disciplinare l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali erogate dalla Città di Lainate.

Si fa esplicito riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modificazione ed integrazione alle precitate norme.

ART. 2 - FINALITA'

Ai sensi della normativa vigente e del quadro di riferimento introdotto con la approvazione della Legge quadro sul sistema di interventi e servizi sociali, n. 328/00, il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza sia mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona ed al nucleo familiare con eventuali misure economiche e sia attraverso la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o economiche, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i servizi a domanda individuale erogati dal Settore Servizi Sociali dell'Amministrazione Comunale a gestione diretta sia in economia che in appalto.

Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti, ivi compreso il "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili economici e d'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere per finalità Socio-assistenziali a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi della legge n. 241 del 07.08.1990", approvata con delibera C.C. n. 95 del 17.12.1990.

ART. 4 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi:

- tutti i cittadini che risiedono nel territorio comunale;
- ai sensi dell'art. 2 della L. 328/00, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 5 - INFORMAZIONE E RAPPORTI CON IL CITTADINO

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della Città di Lainate.

Il cittadino ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano in possesso del soggetto erogatore del servizio, ai sensi della L. 241/90.

Il cittadino potrà produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi.

Tutti gli utenti dei servizi socio-assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe dei servizi a domanda individuale relative alle prestazioni sociali del presente Regolamento sono determinate di anno in anno dalla Giunta Comunale in sede di predisposizione del Bilancio preventivo.

Per l'anno 2007, le tariffe in vigore sono quelle approvate dalla delibera G.C. n. 60 del 13.3.2006.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'UTENTE

L'onere economico del servizio a carico dell'utente verrà determinato annualmente dal Consiglio Comunale e, comunque, non sarà mai superiore all'effettivo costo del servizio per il Comune erogatore.

Lo stesso verrà determinato tenuto conto delle fasce economiche indicate nel presente regolamento.

CAPO II - REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**ART. 8 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini del presente Regolamento, il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989 n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini I.R.P.E.F., del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica.

Agli effetti anagrafici, per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Una famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona.

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E DELL'INDICATORE DI SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica del nucleo familiare è definita tenendo conto sia del reddito che del patrimonio, in linea con i principi fissati dalla normativa nazionale sul "ricometro" (Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 così come modificato dal Dlgs. 3.5.2000 n. 130).

Salvo diverse disposizioni relative ai regolamenti applicativi di ogni servizio:

- la **Situazione Economica Equivalente** è data dalla combinazione tra la situazione reddituale e la situazione patrimoniale, quest'ultima costituita dal patrimonio mobiliare e dal patrimonio immobiliare;
- la **Situazione reddituale** è data dall'imponibile I.R.P.E.F. (desumibile dal CUD, MOD. 730, UNICO ecc.);
- il coefficiente per la determinazione della **Situazione patrimoniale** è 0,20;
- l'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)** è ottenuto dalla combinazione della Situazione Reddituale con la Situazione Patrimoniale, **secondo le indicazioni fornite dal decreto del Pres. Del Consiglio 18.05.2001 pubblicato sulla G.U. del 6.07.2001 e salvo successive modifiche.**

Tabella n. 1

Componenti il nucleo familiare	Indici parametrali
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Per ogni ulteriore componente	+ 0,35
In caso di assenza di un coniuge e in presenza di figli minori	+ 0,2
per ogni componente con handicap psicofisico o comunque con parziale o totale non autosufficienza desumibile da documentazione medica	+ 0,5
Nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori lavorino in attività autonome o dipendenti	0,2

Tali indici parametrali consentono di tenere conto delle economie di scala realizzabili all'aumentare della composizione del nucleo familiare e di assicurare a famiglie di diversa composizione un'identica capacità di consumo intesa come possibilità di procurare a ciascun componente la stessa quantità e qualità di beni e servizi.

Nella situazione reddituale occorre anche includere il reddito figurativo derivante dalle attività finanziarie. Tale reddito si determina applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare dei componenti della famiglia.

Dalla somma del reddito complessivo dichiarato e dal reddito figurativo derivante dalle attività finanziarie si detraggono la quota relativa al canone di locazione, fino ad un massimo di € 5.164,59.

Il patrimonio immobiliare è determinato dall'imponibile definito ai fini I.C.I. e intestato a persone fisiche componenti il nucleo familiare, diverse dalle Imprese.

Dalla somma del patrimonio immobiliare si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

Il patrimonio mobiliare è invece costituito dai valori mobiliari in senso stretto, dalle partecipazioni in società non quotate e dagli altri cespiti patrimoniali individuali detratta una franchigia di €15.493,71

La situazione economica del nucleo familiare è pertanto determinata dalla somma della situazione reddituale e della quota della situazione patrimoniale.

Il Responsabile del Servizio, previa acquisizione di relazione tecnica del servizio sociale, ha facoltà di tenere conto, ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate, di rilevanti variazioni, motivate e documentate, della situazione economica verificatasi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

ART. 10 – ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**A) ECCEZIONI**

Nella valutazione della situazione reddituale esclusivamente per i contributi erogati a favore di soggetti ricoverati e per le prestazioni relative al servizio di assistenza domiciliare, entreranno a far parte anche le **somme relative a benefici economici derivanti da invalidità civile** percepite dal soggetto richiedente o dal suo nucleo familiare, anche se le stesse non costituiscono reddito I.R.P.E.F., in quanto trattasi di benefici erogati al fine di favorire l'assistenza, l'integrazione e l'autonomia della persona, attraverso l'impiego di prestazioni e servizi tra cui i ricoveri presso strutture residenziali.

B) INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO VITALE

Per l'applicazione dei criteri parametrici di cui all'art. 5 si individua il minimo vitale mensile per una persona in € 389,36, pari all'ammontare dell'assegno sociale erogato dall'INPS.

Il minimo vitale sopraindicato sarà adeguato annualmente in base all'aggiornamento dell'importo di tale pensione come determinato dall'I.N.P.S.

L'applicazione del minimo vitale in rapporto alle scale parametrici di cui all'art. 9 determina la seguente tabella relativa al minimo vitale corrente, che varierà con l'aggiornamento annuale della quota intesa come minimo vitale.

Tabella n. 2

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	COEFFICIENTI	INDICI PARAMETRALI MENSILI	INDICI PARAMETRALI ANNUI
1	1	€ 389,36	€ 5.061,68
2	1,57	€ 611,30	€ 7.946,84
3	2,04	€ 794,29	€ 10.325,83
4	2,46	€ 957,83	€ 12.451,73
5	2,85	€ 1.109,68	€ 14.425,79
Per ogni ulteriore componente	+ 0,35		

Restano ferme le maggiorazioni previste per casi particolari così come indicati alla tabella n. 1 dell'art. 9.

Ogni anno gli indici parametrici verranno aggiornati mediante adeguamento degli stessi all'importo della pensione sociale erogata dall'I.N.P.S.

ART. 11 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Gli utenti del servizio e i soggetti tenuti per legge agli alimenti sono chiamati a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune, salvo che non si tratti di servizi gratuiti.

Per la compartecipazione ai costi dei servizi l'Amministrazione adotta il principio della proporzionalità della quota rispetto all'ISEE del nucleo interessato, eventualmente integrato con ulteriori criteri.

Nel caso in cui a seguito dell'accoglimento della domanda di assistenza emerga la necessità di coinvolgere soggetti obbligati per legge agli alimenti, ex art. 433 del Codice Civile, questi sono preliminarmente convocati, ove possibile, per accertare un loro interessamento al progetto assistenziale e, avendone i mezzi, per far fronte alle esigenze economiche del destinatario del servizio.

Detti soggetti vengono informati dell'obbligo alimentare e della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto d'impegno predisposto dal servizio sociale oppure il rifiuto ad assolvere tale impegno.

Nel caso di ricovero urgente a favore del cittadino privo di mezzi, lo stesso è disposto ugualmente e il Comune si attiva in via surrogatoria per superare lo stato di indigenza dell'utente, riservandosi, nei confronti degli obbligati economicamente capaci di ottemperare l'obbligo alimentare e che vi si astengono, ogni possibile procedura legale per il recupero di quanto erogato.

L'Amministrazione concede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'intervento economico integrativo nel caso che la situazione economica dell'utente e dei nuclei dei parenti tenuti per legge agli alimenti, esaminati in modo separato e successivo, non consentano la copertura integrale della quota sociale giornaliera a carico dell'assistito. L'Ente non interviene in presenza di rete familiare che non versi in stato di bisogno, cioè il cui ISEE sia superiore alla soglia determinata con apposito provvedimento attuativo dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 - RIVALSA SULLE PROPRIETÀ DELL'UTENTE E SUI PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o mobili il cui valore copra in tutto o in parte le spese per la retta di ricovero, al fine di garantire il rimborso delle somme anticipate, il Comune può intraprendere specifici atti cautelativi del proprio diritto.

Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento. In particolare, nel caso in cui l'utente sia indigente e i soggetti tenuti agli alimenti in tutto o in parte capaci di contribuire al pagamento della retta di ricovero, il Comune può procedere per far nominare, dalla competente autorità giudiziaria, un tutore o un curatore che provveda a rendere operativi i meccanismi giuridici per il rispetto dell'obbligo alimentare nei confronti dell'utente. A tal fine, l'Amministrazione si riserva di avvalersi delle procedure di recupero crediti previste dalla legge nei confronti dell'utente, dei suoi eredi e dei soggetti tenuti per legge agli alimenti.

A) CRITERI DI RECUPERO SOMME DOVUTE

Ai sensi dell'art. 4 - comma 82 - della L. 1/2000 e successive modifiche ed integrazioni per il recupero delle somme dovute dagli obbligati per legge agli alimenti, si terrà conto della situazione economica degli obbligati agli alimenti (artt. 433 e seguenti del Codice Civile) con le seguenti percentuali:

- ❑ 100% - parenti e affini di I grado
- ❑ 75% - parenti e affini di II grado
- ❑ 50% - parenti e affini di III e IV

Nel solo caso dei ricoveri, di cui all'art. Strutture residenziali:

- ❑ 80% reddito I.S.E.E. - parenti e affini di I grado
- ❑ 65% reddito I.S.E.E. - parenti e affini di II grado
- ❑ 50% reddito I.S.E.E. - parenti e affini di III e IV grado.

Ai sensi della normativa vigente, la situazione reddituale del nucleo familiare dell'obbligato per legge agli alimenti verrà presa in considerazione ai soli fini della valutazione complessiva e non ai fini della determinazione del contributo alla spesa dovuto.

Nella valutazione della situazione reddituale del nucleo familiare dell'obbligato, si terrà conto, nella procedura di calcolo, del minimo vitale così come individuato nel precedente art. 10.

L'azione di rivalsa è applicabile con le stesse modalità e requisiti previsti per tutti i cittadini, anche nel caso in cui la persona assistita sia soggetta a procedure di tutela, ai sensi della L.6/2004 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"

ART. 13 - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI E PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

L'accesso ai servizi sociali avviene mediante presentazione di domanda, indirizzata all'Amministrazione Comunale, in forma scritta utilizzando gli appositi stampati. La domanda è di norma predisposta dall'interessato o da un suo delegato o tutore o curatore. E' comunque possibile attivare d'ufficio un procedimento, se ritenuto a tutela del soggetto interessato. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 20.12.2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica familiare. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto della autocertificazione, ai sensi delle normative vigenti.

La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Ai sensi della legge 241 del 7.8.1990 e successive modificazioni e integrazioni, l'interessato viene informato dal titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

ART. 14 – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E VALUTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

La domanda può essere inoltrata presso l'ufficio Servizi Sociali, i cui operatori, nell'ambito delle specifiche competenze, hanno il compito di:

- informare l'utente sul tipo di prestazioni economiche erogate e sull'organizzazione dei servizi e sulle prestazioni erogate, comprese quelle di altri enti;
- qualora non si presentino i requisiti minimi per l'erogazione del servizio, indirizzare il richiedente verso altri servizi più idonei a rispondere ai bisogni espressi.

Nel caso di verifica del possesso dei requisiti per l'erogazione del servizio, si procede a:

CASO A)

- acquisire ogni documentazione utile, quali ad es. certificazioni mediche e/o verbali di invalidità, che attestino lo stato di necessità del richiedente in relazione al servizio;
- avanzare la proposta per la formalizzazione finale dell'intervento.

CASO B)

Qualora si renda necessaria una valutazione tecnico-professionale approfondita della situazione, si provvede a formulare un progetto personalizzato, attraverso gli strumenti tipici del servizio sociale professionale, quali colloqui, visite domiciliari e la collaborazione con i competenti servizi territoriali, e che contenga:

- la condivisione da parte dell'utente e/o dei suoi familiari del progetto stesso;
- le modalità e la frequenza del servizio, l'entità degli interventi e degli operatori coinvolti;
- le verifiche periodiche della situazione, al fine di determinare la prosecuzione/modificazione delle prestazioni erogate.

Per garantire maggiore equità di trattamento nella valutazione individuale e la compatibilità con le risorse finanziarie, la proposta di progetto personalizzato è sottoposta all'approvazione di una Commissione interna, costituita dal Responsabile di Servizio e dagli Assistenti sociali del servizio. A conclusione del procedimento, in entrambi i casi A) e B), il Responsabile dei Servizi Sociali o suo delegato convalida la proposta e/o il progetto personalizzato, che da quel momento diventano esecutivi e che consentono di procedere alla erogazione effettiva dell'intervento.

La decisione è formalizzata con atto del Responsabile del Servizio che deve contenere:

- in caso di accoglimento: l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare (se trattasi di interventi economici) e la durata degli interventi;
- in caso di non accoglimento: la motivazione del diniego.

ART. 15 - TEMPI DEL PROCEDIMENTO

La domanda corredata da tutta la documentazione necessaria viene protocollata e trasmessa ai competenti uffici.

La eventuale documentazione mancante deve essere richiesta all'utente, che ha a disposizione 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per produrla.

Trascorsi i 30 giorni senza aver prodotto la documentazione la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente. Il termine per concludere il procedimento, una volta che la domanda è completa, varia in funzione del tipo di intervento richiesto.

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati. Contro le decisioni adottate, il cittadino può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione. Nel caso di non accettazione del progetto da parte del richiedente, questo è tenuto a firmare motivata rinuncia. Nel caso di interventi economici urgenti, il Servizio sociale professionale può provvedere, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Sociali o suo delegato, ad erogare direttamente l'importo previsto dalla proposta approvata, avvalendosi delle strutture comunali con gestione di cassa.

CAPO III - SERVIZI, INTERVENTI, PRESTAZIONI SOCIALI E FORME DI AGEVOLAZIONE

- 16. Assistenza economica alla persona e/o alla famiglia
- 17. Interventi al domicilio: servizio di assistenza domiciliare, pasti caldi e telesoccorso
- 18. Trasporti sociali

ART. 16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA**ART. 16.A - STATO DI BISOGNO E CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Si definisce stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno di uno dei seguenti elementi :

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio- assistenziali.

I contributi alle persone o nuclei familiari che rientrano in almeno una delle categorie sopra indicate, sono erogati tenendo presente l'intervento degli obbligati agli alimenti (art. 433 c.c.) e nei limiti delle possibilità finanziarie dell'Ente.

La Città di Lainate intende rivolgere ai soggetti destinatari una serie di interventi di assistenza economica con lo scopo di:

- garantire il livello minimo di soddisfacimento delle esigenze fondamentali per la sopravvivenza individuale e familiare, intesa sia come sussistenza fisica sia come inserimento sociale;
- evitare situazioni di cronica dipendenza dai servizi, stimolando le persone al raggiungimento dell'autosufficienza;
- responsabilizzare i familiari delle persone in stato di bisogno rispetto agli obblighi di legge in materia di mantenimento ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

Gli interventi a carattere ripetitivo possono essere erogati limitatamente al tempo in cui permanga lo stato di bisogno e devono comunque essere coordinati con altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.

Gli interventi di urgenza possono essere erogati allo scopo di favorire per un tempo limitato i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita.

Possono essere altresì previsti interventi di assistenza economica finalizzati al soddisfacimento di specifici bisogni.

ART. 16.B - TIPOLOGIE DELL'INTERVENTO ECONOMICO

L'erogazione di contributi economici è disposta a fronte di un progetto motivato elaborato dall'assistente sociale che contenga:

- durata dell'erogazione del contributo;
- obiettivi e tempi dell'erogazione;
- momenti di verifica intermedia e finale;
- interventi da attuare per favorire l'integrazione socio-economica dell'utente (per esempio invio ad altri servizi specialistici, inserimenti lavorativi etc.).

Gli interventi economici possono essere distinti in:

- ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA ED INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE ECONOMICO. Il periodo massimo di erogazione del contributo è previsto in nove mesi, oltre i quali l'eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente per permettere un'ulteriore verifica sull'andamento del progetto. L'erogazione del contributo può avvenire a cadenza mensile, bimestrale o trimestrale su proposta motivata dell'assistente sociale. Possono essere inoltre previsti contributi mensili a scalare a favore di nuclei con persone in età da lavoro secondo le seguenti modalità:
 - 1) per i primi tre mesi si eroga il 100% del contributo necessario al raggiungimento del minimo vitale;
 - 2) per i successivi tre mesi si eroga il 50% del suddetto contributo;
 - 3) per ulteriori tre mesi si eroga il 25% del contributo.
- ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UNA TANTUM O CONTINUATIVA e comunque sempre limitata nel tempo, per far fronte a particolari situazioni di emergenza, difficoltà ed eventi imprevisti (ad esempio licenziamenti, malattie, spese straordinarie etc.). Dato il carattere di eccezionalità non è possibile erogare questo tipo di contributo per annualità successive.
- CONTRIBUTI PER SOGGETTI PARZIALMENTE O TOTALMENTE NON AUTO SUFFICIENTI RICOVERATI IN STRUTTURE ASSISTENZIALI E CHE SI TROVINO IN STATO DI BISOGNO. In riferimento a questa tipologia di contributo si specifica che sarà formulato un parere tecnico-professionale a cura dell'ufficio Servizi Sociali rispetto all'opportunità del ricovero quale soluzione alternativa ad altre forme di assistenza da attuare anche in collaborazione con i servizi preposti dell' A.S.L. e dell'Azienda Ospedaliera. A seguito dell'accertamento dello stato di non autosufficienza l'ufficio Servizi Sociali potrà riconoscere, per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili per altri sei, un contributo economico alle famiglie che manterranno l'anziano presso il proprio domicilio.

Il contributo è determinato nella seguente misura:

FASCE I.S.E.E.	CONTRIBUTO MENSILE
da 0 a 6.197,48	€ 387,34
da 6.197,49 a 12.394,96	€ 258,23
oltre 12.394,96	€ 129,11

- **INSERIMENTO DI MINORI PRESSO COMUNITÀ, STRUTTURE, CENTRI DIURNI, ETC.**

La concessione di un contributo è vincolata alla valutazione da parte dei Servizi Sociali relativamente alla progettazione di interventi di natura territoriale (per esempio frequenza di corsi professionali, centri diurni, ecc.) anche in riferimento ai provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Relativamente ad interventi di natura residenziale (per esempio comunità, centri di pronto intervento, ecc.) l'onere economico di inserimento rimane a totale carico del Comune, fatto salvo il recupero delle somme dovute dagli obbligati per legge (artt. 433 e seguenti del Codice Civile).

ART. 16.C - DETERMINAZIONE DEI COSTI PER INTERVENTI RESIDENZIALI

Il Comune per interventi residenziali, territoriali e domiciliari, provvederà a garantire l'inserimento della persona svantaggiata/interessata, provvederà al recupero degli oneri economici per i servizi offerti richiedendone il costo al soggetto fruitore o agli obbligati per legge per quanto possibile in relazione alle condizioni economiche degli stessi, ai sensi degli artt. 4 e 11.

Il costo della prestazione verrà coperto attraverso il trattenimento della pensione/assegno di invalidità o simili del ricoverato o dalla richiesta diretta in presenza di altri redditi, e di elementi patrimoniali mobiliari, di un ulteriore contributo da parte della persona destinataria dell'intervento. Si specifica che il reddito del soggetto inserito in struttura concorrerà a determinare l'importo del contributo dovuto, fatte salve € 60,00 mensili di cui l'utente potrà disporre per necessità personale. L'eventuale mancata copertura del costo della prestazione da recuperare, a norma e nei limiti dell'art. 11, sarà posta a carico degli obbligati per legge, nell'ordine previsto dalla normativa civilistica, ed eventualmente in solido a parità di grado, garantendo comunque agli stessi il mantenimento di una somma reddituale individuale non inferiore a una volta e mezza l'importo del minimo vitale.

ART. 17 - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI CALDI E TELESOCCORSO
--

ART. 17. A - CONTENUTI

Il SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, comprensivo del SERVIZIO PASTI CALDI e TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA è rivolto ad anziani, minori, portatori di handicap e, in genere, a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, residenti nel territorio comunale.

La Città di Lainate svolge da tempo, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, il Servizio di Assistenza Domiciliare, inteso come intervento sociale unitario e globale, che viene attuato, in gran parte, presso il domicilio dell'utente.

Il S.A.D. rientra nelle attività attinenti la sicurezza sociale dei cittadini il cui esercizio è attribuito al Comune dalla vigente normativa statale e regionale e pertanto restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione le funzioni di indirizzo, di programmazione, di verifica e di controllo del servizio anche nel caso in cui la gestione del servizio venga affidata a terzi.

Il SERVIZIO DI TELESOCORSO è destinato alle persone che vivono sole, in particolare alle persone anziane, disabili, a rischio di salute, etc. Le prestazioni consistono nella fornitura di apparecchiature da installare presso il domicilio dell'utente. Tale servizio è integrato anche da prestazioni di TELEASSISTENZA.

ART. 17.B - FINALITA' DEL SERVIZIO S.A.D.

Le **finalità** del S.A.D. sono così individuate:

- a) consentire ad ogni cittadino, quanto più ampiamente possibile, il mantenimento dell'autonomia nella propria abitazione e la permanenza nel proprio ambito familiare evitando quindi il ricorso al ricovero in istituto, qualora non sia strettamente indispensabile, attuando, con personale adeguatamente preparato, interventi domiciliari ed extra - abitativi, che favoriscano la totale o parziale riabilitazione fisica, psicologica e sociale;
- b) consentire ad ogni cittadino di prevenire e ridurre le condizioni che conducono alla marginalità sociale e all'esclusione, aiutandoli a conservare ruoli sociali significativi;
- c) sostenere la permanenza nel nucleo familiare di cittadini temporaneamente o permanentemente in condizioni di insufficiente autonomia, perché possano continuare a vivere al proprio domicilio;
- d) favorire dimissioni protette dalle strutture ospedaliere e di ricovero;
- e) favorire ai cittadini l'accesso ai servizi e la fruizione dei diritti;
- f) favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi sociali e sanitari in grado di concorrere a garantire l'autonomia della persona;
- g) supportare nuclei familiari multiproblematici e/o minori in difficoltà attraverso attività educative e preventive.

La Città di Lainate, promuovendo l'applicazione del principio di sussidiarietà e riconoscendo il valore del terzo settore ricercherà con esso forme di collaborazione al fine di sviluppare la solidarietà sociale

ART. 17.C - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Le **prestazioni** fondamentali del Servizio sono:

1. **prestazioni di servizio sociale**, comprensive di interventi di valutazione globale del bisogno, di attività di consulenza personale e familiare, di sostegno psicologico, di attività di coordinamento ed organizzazione del servizio, di funzioni di collegamento con i vari servizi dell'Ente e di collaborazione con le altre forze operanti sul territorio;
2. **prestazioni di cura alla persona**, comprensive anche di interventi di stimolo delle capacità della persona e non di completa sostituzione;
3. **prestazioni di aiuto domestico** comprensive di interventi rivolti al governo della casa in prospettiva di stimolo delle capacità della persona e non di completa sostituzione.

Tra queste prestazioni rientrano in particolare:

- **governo della casa:** pulizia ed igiene degli ambienti domestici, commissioni varie, preparazione pasti, consegna pasti;
- **cura della persona, compresi soggetti malati con qualsiasi tipo di patologia:** pulizia ed igiene personale, nutrizione e/o aiuto nell'assunzione dei pasti, vestizione, aiuto per la deambulazione e/o per l'utilizzo degli ausili, mobilitazione delle persone non autosufficienti;
- **prestazioni igienico-sanitarie semplici:** assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche prescritte dai medici, azioni di prevenzione delle piaghe da decubito, segnalazione al medico o ai familiari di anomalie delle condizioni di salute della persona, fermo restando che le prestazioni di esclusivo carattere sanitario rimangono a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- **interventi educativi per favorire la vita di relazione:** accompagnamento sul territorio della persona parzialmente autosufficiente (medico, uffici vari, parenti, etc.), coinvolgimento di parenti e vicini, sostegno alla partecipazione della persona ad occasioni di socializzazione, ricreative, etc.;
- **sostegno all'anziano e al nucleo familiare:** azioni rivolte alla comprensione e all'accettazione delle difficoltà della persona, attenzione alla condizione psicologica della persona al fine di sollecitare interventi di altri soggetti (operatori, parenti, volontari, etc.) per mantenere vive forme di solidarietà.

ART. 17.D - ELEMENTI PRIORITARI NELLA VALUTAZIONE

Nella valutazione si favoriranno in particolar modo:

- persone che presentano limitazioni dell'autonomia derivanti da patologie fisiche o psichiche, handicap, disabilità e/o invalidità;
- persone sole senza figure parentali di riferimento o che vivono in contesti familiari non in grado di provvedere autonomamente alla cura; si fa riferimento in particolare alla presenza/assenza di una rete familiare/parentale sul territorio;
- persone inserite in nuclei familiari che manifestano altre problematiche di tipo sociale;
- persone che, pur inserite in contesti familiari con elevate capacità reddituali, presentano una scarsa abilità ad attivare e gestire processi di auto-aiuto al loro interno, anche a fronte di interventi specifici del servizio.

In riferimento alle situazioni di bisogno si privilegeranno le prestazioni di assistenza e cura dirette alla persona (igiene personale, mantenimento dell'autonomia, ecc.).

ART. 17.E - ESCLUSIONE O DIMISSIONE DAL SERVIZIO/LISTA DI ATTESA

Le caratteristiche del S.A.D. (interventi di natura socio-assistenziale mirati e limitati nel tempo) non rendono possibile la presa in carico di persone completamente non autosufficienti, per le quali sia necessario l'intervento di personale sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o un'assistenza continua non compatibile con la natura del servizio, non supportate in alcun modo da familiari o altro personale assistenziale.

Pertanto il Servizio Sociale si riserva la facoltà di escludere o dimettere tali utenti dalle prestazioni di assistenza domiciliare, qualora la qualità e la quantità degli interventi erogabili (anche integrati con altri servizi specialistici) risultasse inadeguata a rispondere ai bisogni dell'utente stesso.

Sarà compito del servizio valutare e proporre modalità alternative di assistenza più adeguate alle specifiche situazioni (es. invio all'A.S.L. per la richiesta del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, ecc.).

Il Comune si riserva di erogare il servizio in base allo stanziamento nel relativo capitolo di bilancio per ciascun anno di riferimento. In caso di domanda superiore alle possibilità dell'ente si forma una lista di attesa che viene predisposta in base ai seguenti criteri: data di presentazione della domanda – gravità della situazione socio-economica. Particolari situazioni di necessità ed urgenza potranno essere considerate con criterio di priorità.

ART. 17.F – VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLO DEL SERVIZIO

La Città di Lainate è titolare del servizio di assistenza domiciliare e del Servizio di Pasti caldi, che lo gestiscono attraverso la Ditte appaltatrici.

Nel caso di affidamento del servizio a terzi, comunque, la Ditta aggiudicataria si impegna ad espletare a domicilio dell'utente le prestazioni secondo il programma concordato con il Servizio Sociale Comunale che definisce un progetto di intervento individuale per ogni utente.

Le prestazioni verranno eseguite nell'ambito del territorio comunale, negli orari concordati tra il Comune di Lainate, l'utente e la Ditta.

Alla Città di Lainate spettano i controlli sull'efficacia e l'efficienza del servizio nonché l'adozione degli strumenti più opportuni affinché i destinatari degli interventi possano partecipare direttamente a tali verifiche, da effettuarsi almeno una volta all'anno (es. questionari quali-quantitativi, etc.).

ART. 18 - TRASPORTI SOCIALI

ART. 18.A - CONTENUTI

La Città di Lainate, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali a favore della persona disabile eroga il Servizio Trasporto Disabili, per il trasporto di soggetti presso le scuole dell'obbligo di ogni ordine e grado, istituti di formazione professionale, strutture specialistiche e/o riabilitative, ai sensi degli artt. 13 e 26 della Legge 104/92.

ART. 18.B - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di Trasporto Disabili, viene erogato al fine di assicurare l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, ai sensi della Legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per supportare le famiglie con portatori di handicap o disabili nell'utilizzo dei servizi socio-sanitari.

ART. 18.C - NATURA DELLE PRESTAZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La Città di Lainate, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, garantisce il trasporto a favore dei soggetti disabili dal domicilio dell'utente alla struttura di riferimento, negli orari, nei giorni e con gli automezzi stabiliti di concerto tra utente/famiglia, struttura e Comune.

ART. 18.D - VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLO DEL SERVIZIO

La Città di Lainate è titolare del Servizio Trasporto Handicap.

A seguito di contratto di servizio stipulato in data 09.02.2000 tra Comune di Lainate e Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate è stata a quest'ultima trasferita la gestione del servizio di cui sopra, dal 09.02.2000 al 08.02.2002 (rinnovabile per pari – o diverso – periodo o comunque non inferiore ad anni uno).

La Città di Lainate e l'Azienda Farmaceutica di Lainate coordineranno, di concerto, modalità di programmazione, organizzazione e controllo degli interventi.

Ad essi spettano i controlli, da effettuarsi almeno una volta all'anno, sull'efficacia e l'efficienza del servizio e l'adozione degli strumenti che più riterranno opportuni affinché i destinatari degli interventi possano partecipare direttamente a tali verifiche (es. questionari quali-quantitativi, ecc.)

Ogni anno, il Servizio Sociale, provvede, prima del termine dell'anno scolastico in corso a programmare gli interventi sulla base delle domande pervenute dai cittadini richiedenti il servizio.

Per le domande che perverranno oltre il termine stabilito, la Città di Lainate si riserva la facoltà di erogare il servizio in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente e compatibilmente con l'organizzazione già avviata.

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Deroghe
- Controlli
- Norma finale
- Abrogazioni
- Entrata in vigore

ART. 19 - DEROGHE

Eventuali deroghe alle modalità di erogazione dei contributi saranno oggetto di valutazione tecnico-professionale da parte dei servizi sociali in presenza di situazioni famigliari multiproblematiche e/o a rischio di emarginazione.

La famiglia multiproblematica viene definita come «un gruppo che attraverso i suoi vari componenti è in contatto con un'ampia varietà di servizi, agenzie e istituzioni, enti della comunità, cui vengono richiesti interventi multipli e a lungo termine». (Malagoli Togliatti M., Rocchietta Tofani L., 1987)

Per famiglia multiproblematica e/o a rischio di emarginazione si intende quindi una famiglia che presenti una molteplicità di problemi di natura diversa (sociali, economici, psicologici, sanitari, psichiatrici,...), che interessano i suoi componenti sia adulti che minori, molteplicità di problemi la cui correlazione aggrava la situazione già problematica della stessa famiglia.

La multiproblematicità viene definita sulla base dei seguenti *criteri*:

1. Criteri di rischio relativi al NUCLEO FAMILIARE

1. l'ambiente sociale del nucleo d'origine e
2. la struttura familiare

2. Criteri di rischio centrati sulle PROBLEMATICHE DEI FIGLI

1. salute psico-fisica e
2. carriera scolastica

Per definire il *rischio familiare* si utilizzano alcune variabili riferite alle aree sopraindicate e suddivise in **criteri di base**, necessari ma non sufficienti a provocare una condizione di disagio conclamato, e in *ulteriori criteri* per la definizione del rischio esplicito, quindi *indicativi della presenza di famiglia caratterizzata da multiproblematicità*.

I criteri di "rischio", sia di base che aggravanti, saranno definiti dall'Ufficio Servizi sociali e approvati con Atto della Giunta Comunale come Linee-guida per la definizione di multiproblematicità familiare.

I criteri di "rischio" così definiti, sia di base che aggravanti poi risultare da specifica relazione tecnico-professionale a cura dei servizi territoriali competenti, conservata agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali comunale, ai fini della concessione della deroga al regolamento.

ART. 20 - ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE

Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni per l'I.S.E.E., il Comune potrà avvalersi di soggetti esterni, integrando servizi specifici resi dalle strutture dell'Amministrazione Comunale.

La Giunta e i Responsabili di servizio, ciascuno per le proprie competenze, adottano tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini per la compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni.

ART. 21 - ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione e la gestione delle informazioni e dei documenti inerenti alla dichiarazione I.S.E.E. deve essere effettuata dalle competenti strutture del Comune di norma mediante collegamenti telematici ed informatici.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. deve avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 675/96, del Dlgs n. 135/99, del Dlgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

La Giunta e i Responsabili di Servizio, per quanto di competenza, adottano linee-guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche I.S.E.E. contenenti dei dati personali.

Lo scambio di dati personali con soggetti esterni in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni I.S.E.E. deve essere regolato da specifici protocolli d'intesa.

Devono essere altresì informati ai sensi della Legge n. 675/96, del Dlgs n. 135/99, del Dlgs n.196/2003 e successive modificazioni, delle finalità e modalità del trattamento dei dati; della natura obbligatoria del loro conferimento; del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto; dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione; dei diritti di cui all'articolo 13 della suddetta legge; che il titolare del trattamento dei dati è la Città di Lainate e che i dati saranno utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

ART. 22 – PRODUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI I.S.E.E.

I competenti servizi della Città di Lainate rilasciano ai cittadini che abbiano presentato apposita dichiarazione una certificazione dell'I.S.E.E.

Qualora la composizione del nucleo familiare e la valutazione del patrimonio siano sostanzialmente differenti in relazione a vari servizi erogati dal Comune, il cittadino è tenuto a presentare dichiarazioni I.S.E.E. differenziate e ha diritto di ottenere per ciascuna di esse una certificazione con specifico indicatore.

Per procedimenti complessi o qualora richieda più servizi o prestazioni sociali agevolate, il cittadino che intenda richiedere servizi o prestazioni sociali agevolate mediante l'utilizzo dell'I.S.E.E. può chiedere che il Comune acquisisca d'ufficio gli elementi descrittivi del proprio indicatore.

ART. 23 – CONTROLLI

La Giunta adotta linee-guida e misure organizzative per favorire l'effettuazione di controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E.

Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la guardia di finanza per l'effettuazione dei controlli.

I controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E. possono essere effettuati anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche Amministrazioni, ai sensi della Legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora da controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente servizio del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

L'Ente Locale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.